



COMUNE DI GENOVA

Protocollo n.

Genova, 3 aprile 2025

Ai Direttori**Ai Dirigenti****Al Vice Direttore Generale****Al Direttore Generale Operativo****Ai Funzionari Elevata Qualificazione**

OGGETTO: Patrocinio legale in attuazione di norme di legge e di contrattazione collettiva.
Orientamenti giurisprudenziali e precisazioni operative.

Riferimenti:

Art 59 del CCNL del 16 novembre 2022 – comparto Funzioni locali 2019-2021
Art. 24 del CCNL del 16 luglio 2024 - Area Funzioni Locali 2019-2021
Art 58 comma 6 CCNL del 16 novembre 2022 – comparto Funzioni locali 2019-2021
Art 25 comma 6 del CCNL del 16 luglio 2024 - Area Funzioni Locali 2019-2021
Art 31 decreto legislativo n. 174/2016 (CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE):
Art 3 comma 2 bis dl 543/1996 convertito in legge n. 636/1996
Art 17 condizioni di polizza
Art 18 condizioni di polizza

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Va ricordato che il patrocinio legale dei dipendenti pubblici è un istituto consolidato nell'ordinamento italiano, prima disciplinato da norme statali e ora confluito nella contrattazione collettiva.

Il D.P.R. n. 268/1987 (abrogato, a decorrere dal 6 giugno 2012, dall'art. 62, comma 1, e dalla tabella A allegata al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35) all'art. 67 prevedeva quanto segue: 1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.* 2. *In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.*

c_d969.Comune di Genova - Prot. 03/04/2025.0160792.I





COMUNE DI GENOVA

L'articolo 59 del CCNL del comparto funzioni locali e l'articolo 24 del CCNL della dirigenza contengono disposizioni relative all'assunzione degli oneri di difesa legale da parte dell'Amministrazione in favore dei lavoratori, qualora questi ultimi siano coinvolti in procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e ai compiti d'ufficio e a condizione che non sussista conflitto d'interessi anche potenziale.

Per quanto riguarda la responsabilità contabile, va richiamata la Sentenza della Cassazione sezioni riunite del 5 dicembre 2024, n. 31137 che sancisce il diritto del dipendente-dirigente di ottenere, in caso di provvedimento a lui favorevole, il rimborso di tutte le spese legali e non solo di quelle liquidate in sentenza, in applicazione dell'articolo 3, comma 2 bis del dl n. 543/1996 convertito in legge n. 636/1996 e dell'articolo 10 bis comma 10 del dl n.203/2005, convertito in legge n. 248/2005, norma di interpretazione autentica, oltre che dell'articolo 18 comma 1 del dl n. 67/1997 convertito in legge n. 135/1997, quest'ultimo applicabile solo ai pubblici impiegati statali.

Ambito di applicazione: DIPENDENTI, DIRIGENTI, SEGRETARIO (indicati in seguito come dipendenti).

FATTISPECIE PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E ASPETTI FINANZIARI CONNESSI:

le fattispecie previste nelle norme sopra richiamate sono riconducibili a due tipologie fondamentali:

- 1) assistenza diretta dell'ente ex ante
- 2) rimborso spese legali ex post

ASPETTI FINANZIARI, ORGANIZZATIVI E ASSICURAZIONE

Al fine di calare le norme contrattuali nell'organizzazione del Comune di Genova, vanno a monte esaminate le assegnazioni delle risorse finanziarie alle unità organizzative nell'ambito del piano esecutivo di gestione ex art. 169 TUEL, presupposto fondamentale per sostenere gli oneri economici di patrocinio legale nelle due fattispecie ex ante ed ex post.

Il piano esecutivo di gestione attribuisce al centro di responsabilità dell'Avvocatura (n. 1007) le risorse per incarichi legali e di consulenza tecnica e al centro di responsabilità Beni e servizi (n. 1445), le risorse per stipulare polizze assicurative, tra le quali anche quella sul patrocinio legale dei dipendenti.

L'Ente ha pertanto assunto, da anni, iniziative dirette a sostenere gli oneri economici del patrocinio legale dei propri dipendenti, stipulando apposite polizze assicurative.

Per quanto riguarda questo secondo aspetto di attivazione della polizza assicurativa per il patrocinio legale, è consolidata la prassi di comunicare alla Direzione Beni e servizi, a cui fanno capo i contratti di assicurazione dell'Ente, le comunicazioni inerenti all'apertura di procedimenti di responsabilità al fine di comunicare "il sinistro" all'assicurazione, in conformità con le condizioni di polizza vigenti tempo per tempo. L'istruttoria del rimborso ex post viene svolta dalla suddetta Direzione, che si interfaccia con la società di assicurazione o con il broker, per l'eventuale rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente o per la concessione di un eventuale anticipo delle spese, secondo le condizioni di polizza.

Per quanto attiene all'assistenza legale ex ante, non risultano casi in cui la stessa sia stata attivata in passato, anche in considerazione del fatto che la polizza consente all'Ente di gestire il rischio sinistri.

Nella presente direttiva, pertanto, vengono indicati i **passaggi operativi** da svolgere e gli **orientamenti giurisprudenziali** consolidati in merito ai vari presupposti su cui si fonda l'assunzione del patrocinio legale dei dipendenti della pubblica amministrazione locale, sia ex ante che ex post.



COMUNE DI GENOVA

In considerazione della **rilevanza disciplinare** delle contestazioni di responsabilità a carico del dipendente, si ricorda che, il vigente Regolamento ordinamento uffici e servizi, in coerenza con gli articoli 55 e seguenti del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., ha individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari rispettivamente nell'ufficio personale per i dipendenti e nell'ufficio del Segretario Generale, per i dirigenti. Con direttiva del Segretario/Direttore Generale del 07/06/2024 in Atti prot. 0282653, sono state date disposizioni affinché la direzione Beni e servizi comunichi tempestivamente all'ufficio di disciplina, le notizie riguardanti l'apertura di procedimenti penali a carico di dipendenti, finalizzate all'esercizio dell'azione disciplinare nei termini di legge. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 55 ter del citato D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede, in caso di complessità istruttoria sull'accertamento del fatto, l'eventuale sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della conclusione del procedimento penale.

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI**a) ricezione da parte del dipendente di notizie e comunicazioni inerenti all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile a suo carico.**

Per il procedimento contabile, l'articolo 59 del contratto collettivo nazionale dipendenti prevede l'ipotesi di assistenza ex ante, invece esclusa dall'articolo 24 del contratto collettivo nazionale dirigenti.

b) Sussistenza del rapporto di immedesimazione organica: Il procedimento deve riguardare fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, in termini di stretta inerenza del procedimento di responsabilità civile o penale a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata e dell'ufficio rivestito dal dipendente.

Non costituiscono fatti inerenti alla funzione, ad esempio, le violazioni delle regole sull'attestazione della presenza in servizio o sull'utilizzo dei permessi (T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 26/04/2019, n.350: *È legittima la determinazione del Ministero della difesa recante rigetto dell'istanza di un dipendente volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 18, d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997 n. 135, il rimborso delle spese legali dal medesimo sostenute in un procedimento penale - avente come imputazione l'improprio utilizzo dei permessi previsti dalla l. n. 104 del 1992 per l'assistenza a congiunti portatori di handicap grave - che si sia concluso con sentenza di assoluzione <<perché il fatto non sussiste>>; in tal caso, infatti, secondo una valutazione da effettuarsi ex ante che prescinde dall'esito del giudizio penale, si tratta di condotte ascrivibili all'iniziativa personale del ricorrente e che si pongono in evidente conflitto d'interesse con il datore di lavoro.*

c) Assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale in caso di valutazione ex ante, tra l'Amministrazione e il dipendente.**c.1) Ex post**

La giurisprudenza ha elaborato alcuni **orientamenti consolidati circa la presenza o l'assenza di conflitto di interessi ai fini del rimborso ex post delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici**, evincendo gli indicatori dal concreto andamento dell'accertamento giudiziario conclusosi con assoluzione.

“Il rimborso da parte della pubblica amministrazione delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente non è consentito allorché questi venga sottoposto a processo per atti o comportamenti che siano frutto di iniziative contrarie ai doveri dell'ufficio, ovvero scaturiscano da un contrasto tra la volontà del dipendente e quella dell'amministrazione. La sussistenza di un conflitto di interessi deve essere verificata in base ad una valutazione complessiva della situazione, fondata sulla statuizione definitiva che conclude il procedimento, in quanto idonea ad escludere ogni profilo di responsabilità del dipendente (Cass. 30 novembre 2011 n. 25379; nello stesso senso, già Cass. 19 novembre 2007 n. 23904)”

In particolare, il rimborso è escluso qualora **l'amministrazione si sia costituita parte civile** nei confronti del dipendente **e abbia assunto un'iniziativa disciplinare**, indipendentemente da ogni valutazione attinente all'esito del procedimento penale ed all'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente, essendo del tutto evidente, in tale ipotesi, il conflitto di interessi tra l'ente e il dipendente (*ex plurimis*, Cass. 10 marzo 2011 n. 5718, cit.; Cass. 7 giugno 2010 n. 13675; Cass. 17 settembre 2002 n. 13624; Cons. St., sez. V, 7 ottobre



COMUNE DI GENOVA

2009 n. 6113, in Foro it., 2010, III, 1; Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2007 n. 552, in questa Rivista, 2008, I, 247; Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5986, cit.; Cons. St., sez. IV, 7 marzo 2005 n. 913, cit.; Cons. St., sez. VI, 2 agosto 2004 n. 5367; Tar Lomb., Brescia, sez. I, 20 gennaio 2012 n. 82, cit.; Tar Lazio, Roma, sez. II, 19 luglio 2011 n. 6440, in Foro amm.-Tar, 2011, 2369; Tar Camp., Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010 n. 1572, ivi, 2010, 988).

c.1.2) Conclusione favorevole dei procedimenti di responsabilità e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

c.1.3) Verifica della congruità della spesa e comunque rispetto dei minimi tariffari forensi.

c.1.4) Obbligo di restituzione delle somme in caso di condanna per i fatti imputati al dipendente, per averli commessi con dolo o colpa grave.

c.1.5) Anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione in appello, salvo ripetizione in caso di condanna.

c.2) *Ex ante*

Nel caso di assistenza diretta da parte dell'Ente *ex ante*, la valutazione circa l'assenza del conflitto di interesse anche potenziale deve svolgersi *ex ante*, sulla base della formulazione dell'ipotesi di responsabilità civile o penale (esclusa l'assistenza *ex ante* nel giudizio di responsabilità contabile espressamente per i dirigenti, dall'articolo 24 del ccnl e indirettamente per i dipendenti, in quanto difficile escludere *ex ante* un conflitto potenziale per ipotesi di responsabilità contabile-amministrativa). Essa potrà tenere conto degli indicatori elaborati dalla giurisprudenza per il caso di rimborso, con una valutazione di potenzialità, non essendoci ancora l'accertamento del fatto. Ad esempio, l'indicatore circa l'avvio del procedimento disciplinare, per come sono formulati gli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., che configurano un obbligo di contestazione disciplinare, sarà sempre sussistente quanto meno come conflitto d'interessi potenziale, mentre la costituzione di parte civile non è accertabile al momento della ricezione della prima notizia sull'avvio del procedimento di responsabilità.

Va detto che, qualora sia stato valutato sussistente il conflitto d'interessi potenziale e sia stata motivatamente negata l'assistenza diretta da parte dell'Ente, il dipendente ha diritto al rimborso nei limiti della congruità della spesa e nel rispetto dei minimi tariffari, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. Assunzione Diretta degli Oneri di Difesa Legale da parte dell'Amministrazione

Il dipendente che ritenga di richiedere l'assistenza diretta dell'Ente è tenuto a formulare richiesta indirizzata all'Avvocatura civica, nell'immediatezza dalla conoscenza dell'apertura di un procedimento penale o civile nei suoi confronti, fornendo tutta la documentazione disponibile (es. atto di citazione, informazione di garanzia, misure cautelari ecc.).

La Civica Avvocatura svolge l'istruttoria della domanda, e in particolare

- Verifica i presupposti previsti dalle norme contrattuali sul patrocinio legale vigenti tempo per tempo.
- Svolge la valutazione circa la sussistenza o meno del conflitto d'interessi.



COMUNE DI GENOVA

- Conclusa l'istruttoria, in caso di esito positivo, comunica al richiedente l'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa e richiede uno o più preventivi di spesa a legali esterni, individuando il nominativo a cui conferire l'incarico.
- Comunica il nominativo individuato al dipendente interessato, richiedendo il suo assenso assegnando un termine breve, e quindi, in caso di assenso, conferisce incarico, previo impegno di spesa, sulla base di un preventivo valutato congruo dalla stessa Avvocatura e comunque nel rispetto dei minimi tariffari ministeriali forensi.
- Qualora l'istruttoria sia conclusa negativamente, formula un parere motivato che comunica all'interessato.

Il procedimento deve essere concluso nel termine di 30 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i..

2. Nomina di Legale di Fiducia da parte del Dipendente – attivazione polizza patrocínio legale

La polizza attualmente vigente stabilisce il termine di 30 giorni per la direzione che gestisce le assicurazioni, per comunicare il sinistro all'Assicurazione. Pertanto, nella prima fase si apre il sinistro, nella seconda si procede all'eventuale rimborso delle spese di patrocínio legale.

Prima fase: apertura sinistro

- Il dipendente che intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, o qualora la procedura di assistenza diretta non sia risultata applicabile o abbia avuto esito negativo, è tenuto a comunicarlo tempestivamente e per iscritto alla direzione Beni e servizi, fornendo i dati del professionista prescelto, e fornendo la documentazione utile a svolgere l'istruttoria.
- La Direzione Beni e servizi, ricevuta la comunicazione da parte del dipendente, svolge una sommaria istruttoria sulla sussistenza dei presupposti previsti dalle norme della contrattazione collettiva e dalle condizioni di polizza e richiede (all'assicurazione o al *broker*), l'apertura del sinistro di "patrocínio legale", trasmettendo la documentazione ricevuta dal dipendente anche in momenti successivi in base all'evoluzione del procedimento. Viene svolta una sommaria istruttoria sulla sussistenza dei presupposti mentre la valutazione sul conflitto d'interessi e sulla congruità della spesa viene svolta nella seconda fase.
- In seguito alla comunicazione, l'assicurazione apre il sinistro, rinviando le valutazioni approfondite circa i presupposti ad un momento successivo, quando interverrà uno dei provvedimenti favorevoli al dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Seconda fase: rimborso spese di patrocínio legale

- Il dipendente, nei cui confronti via sia stata una pronuncia favorevole tra quelle elencate nella contrattazione collettiva vigente tempo per tempo, lo comunica tempestivamente alla direzione Beni e servizi.
- La Direzione Beni e servizi svolge l'istruttoria al fine di valutare la sussistenza o meno del conflitto d'interessi alla luce delle statuizioni contenute nel suddetto provvedimento giudiziario.

**COMUNE DI GENOVA**

- Quindi, tramette l'esito dell'istruttoria all'interessato e all'assicurazione unitamente al provvedimento giudiziario, chiedendo la liquidazione del sinistro mediante rimborso al richiedente o al suo legale, previa valutazione da parte dell'assicurazione della congruità della spesa e del rispetto dei minimi tariffari.

L'articolo 26 delle condizioni di polizza disciplina in dettaglio le modalità di gestione del sinistro,ⁱ mentre l'articolo 30 disciplina l'anticipazione.ⁱⁱ

3. Pubblicità delle condizioni di polizza

Si dà mandato alla Direzione Beni e servizi di rendere conoscibile, da parte di tutti i destinatari delle norme sul patrocinio legale individuati nelle vigenti norme, le condizioni di polizza stipulate tempo per tempo dall'Amministrazione.

Il Segretario Direttore Generale
Dott.ssa Concetta Orlando



ⁱ CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16/11/22

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

**COMUNE DI GENOVA**

5. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.

¹ CCNL DIRIGENTI 16/07/2024 Art. 24 Patrocinio legale

1. Le amministrazioni, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente, del dirigente amministrativo tecnico e professionale e del segretario, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, il dirigente amministrativo tecnico e professionale e il segretario, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica tempestivamente all'amministrazione che può esprimere il suo motivato diniego non oltre i successivi 15 giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia.

3. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Le amministrazioni possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

4. Resta comunque ferma la possibilità per il personale di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a disposizione dell'amministrazione, anche senza la previa comunicazione all'amministrazione di cui al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l'amministrazione abbia comunicato il suo motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

5. L'amministrazione dovrà esigere dal dirigente, dal dirigente amministrativo tecnico e professionale o il segretario eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1. 6. Per i segretari, la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza; analoga disciplina trova applicazione nelle ipotesi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgano dei segretari in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art.7, comma 1 e 19, comma 5, del DPR n.465/1997. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 12 CCNL del 12.2.2002 per i Dirigenti, gli artt. 82 e 104 del CCNL del 17.12.2020 rispettivamente per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e per segretari.

¹ Art 58 comma 6 ccnl comparto funzioni locali:

Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale secondo la disciplina di cui all'art. 59 (Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno.

**COMUNE DI GENOVA**

ⁱ Art 25 Comma 6 del CCNL del 16 luglio 2024 - Area Funzioni Locali 2019-2021)

6. Le amministrazioni garantiscono, con oneri a proprio carico, sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i destinatari del presente CCNL, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 24 (Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

ⁱ Art 31 comma 2 dgl n. 174/2016: Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

ⁱ Art 3 comma 2 bis d 543/1996 convertito in legge n. 636/1996

2- bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.

ⁱ art. 17 Condizioni di operatività della copertura

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato.

ⁱ art. 18 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, fino all'importo del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, a tenere indenne l'Assicurato degli oneri che lo stesso è tenuto a pagare ai sensi di legge, regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro in quanto Spese Legali come specificato all'Articolo 19, sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti per qualsiasi Assicurato, sia che le stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, in caso di assenza di conflitto di interesse tra gli Assicurati ed il Contraente, ed escludendo qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale. Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente compresi nella garanzia anche le spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati sopra indicati per ipotesi di reato con imputazione dolosa, a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato, o con assoluzione dalla imputazione dolosa, o derubricazione a reato colposo, o con decreto di archiviazione per infondatezza della *notitia criminis*. In caso di apertura di un procedimento contabile (Corte dei Conti) a carico di uno o più Assicurati, la Società rimborserà le Spese Legali sostenute dall'Assicurato o dal Contraente per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di Responsabilità Amministrativa, a patto che il procedimento legale si concluda a favore dell'Assicurato con proscioglimento o archiviazione nella fase preprocessuale.

Ricorrendo le condizioni indicate al precedente Art. 17, la copertura opera pertanto anche per il rimborso delle spese liquidate dal giudice ai sensi dell'Art. 31 commi 1 e 2, nonché per i casi di compensazione delle spese tra le parti, parzialmente o per intero, nei casi previsti dall'Art. 31 comma 3 del D.lgs. n.26 agosto 2016 n. 174 "Codice Giustizia Contabile".

In caso di condanna da parte di qualsiasi tribunale, di qualsivoglia Assicurato per dolo o colpa grave la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato stesso, per le somme anticipate in quanto Spese Legali sostenute per la difesa di tali casi.

ⁱ Art 3 comma 10 dl n. 203/2005 convertito in legge n. 248/2005

10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo

**COMUNE DI GENOVA**

restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.

ⁱ Art 18 comma 1 dl n. 67/1997 convertito in legge n. 135/1997

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità. (Comma modificato dall'articolo 17, comma 30-quinques, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.)

ⁱ Art 26 condizioni di polizza

art. 26 Denuncia del sinistro e scelta del legale

In caso di sinistro, l'Assicurato per il tramite del Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione, nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

Qualora l'Assicurato o il Contraente omettano di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro o eseguano tale segnalazione in ritardo, si applica il comma 2 dell'art. 1915 c.c.

La prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve per iscritto la richiesta

di pagamento:

- delle competenze professionali, a saldo o in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti;
- delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte;
- delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

ⁱ Art. 30 condizioni di polizza

art. 30 Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi

La Società si impegna ad anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, una quota dell'indennizzo fino alla somma di euro 40.000,00 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia, fatto salvo che dovranno comunque ricorrere le seguenti condizioni:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato.

L'Assicurato si impegna, nei confronti degli Assicuratori, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.